

**LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 11-12-1992  
REGIONE LAZIO**

**Promozione della **cultura musicale** nella Regione Lazio.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO  
N. 34  
del 10 dicembre 1992  
SUPPLEMENTO ORDINARIO  
N. 3 del 11-12-1992

<p><b><i>Riferimenti Normativi PASSIVI</i></b> TESTO MODIFICATO da <a href="#">Legge Regionale LAZIO Numero 1 del 2001 Art. 21</a> RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da <a href="#">Legge Regionale LAZIO Numero 16 del 1996 Art. 21</a> RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da <a href="#">Legge Regionale LAZIO Numero 12 del 1997 Art. 43</a> TESTO MODIFICATO da <a href="#">Legge Regionale LAZIO Numero 1 del 2001 Art. 21</a> RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da <a href="#">Legge Regionale LAZIO Numero 16 del 1996 Art. 21</a></p>
---

*Il Consiglio regionale ha approvato.  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga la seguente legge;*

**ARTICOLO 1**

1. La Regione, nel quadro delle finalità istituzionali di promozione della cultura, favorisce l'attività decentrata di istituzioni ed associazioni musicali che attuano programmi di manifestazioni musicali e culturali nel territorio regionale.

## ARTICOLO 2

### *Riferimenti Normativi PASSIVI*

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale LAZIO Numero 1 del 2001 Art. 21](#)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1, la Regione individua alcune rilevanti manifestazioni cui concedere contributi per la loro realizzazione negli anni 1992, 1993 e 1994 ed in particolare:

a) il festival Pontino gestito dal Campus Internazionale di Latina;

b) il festival Barocco;

c) il laboratorio di musica ed arte ad Anzio;

d) il festival internazionale di Rieti;

e) l' attività decentrata dell' orchestra e coro da camera di Roma e del Lazio.

## ARTICOLO 3

### *Riferimenti Normativi PASSIVI*

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale LAZIO Numero 16 del 1996 Art. 21](#)

1. Il contributo per l' attività di cui alla lettera e) dell' articolo 2 verrà erogato in favore del legale rappresentante dell' orchestra e coro da camera di Roma e del Lazio per il 50 per cento ad avvenuta presentazione alla Giunta regionale del programma annuale di attività del complesso che dovrà prevedere in minimo di venti concerti nelle cinque province con un minimo di quattro diverse programmazioni e per il restante 50 per cento ad avvenuta esecuzione del programma previa rendicontazione.

2. Per l' anno 1992 il programma potrà essere ridotto proporzionalmente, in relazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I contributi di cui alla lettere a), b), c), e d), dell' articolo 2 sono erogati con le modalità stabilite dalle norme che ne hanno previsto l' erogazione per l' anno 1992 o per il 1992.

4. Il contributo di cui alla lettera a) dell' articolo 2 sarà erogato previa rendicontazione, da parte del Campus Internazionale di Latina, delle spese sostenute per il festival Pontino.

## ARTICOLO 4

1. Per i contributi relativi alle manifestazioni di cui alle lettere b), c), d), dell' articolo 2 sono utilizzate, per l' anno 1992, le somme già stanziare in bilancio ai capitoli n. 16206, n. 16217, n. 16218 e n. 16225. I contributi di cui alla lettera a) dell' articolo 2 pari, per l' anno 1992 a lire 100 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 29832, lettera a), che pertanto si riduce da lire 300 milioni a lire 200 milioni, ed istituzione del nuovo capitolo n. 16222 denominato: << Contributo al Campus internazionale di Latina per il festival Pontino >>.

2. Per l' attività di cui alla lettera e) dell' articolo 2 è prevista nel bilancio per l' anno 1992 la spesa di lire 500 milioni sul capitolo di nuova istituzione n. 16221 denominato: << Contributi all' orchestra e coro da camera di Roma e del Lazio per l' attività decentrata nella Regione Lazio >>.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede con la somma di lire 500 milioni stanziata a tale scopo al capitolo n. 29832, lettera d), elenco n. 4, allegato al bilancio 1992.

4. Alla copertura della spesa per gli anni 1993 e 1994, riguardante il contributo all' orchestra e coro da camera di Roma e del Lazio, si provvederà con le rispettive leggi di bilancio corrispondentemente alla proiezione pluriennale prevista nello stesso capitolo n. 29832, lettera d), elenco n. 4 allegato al bilancio 1992.

## ARTICOLO 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello

statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.